

A.S.P. DELLE TERRE D'ARGINE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Sede legale in Carpi(MO), 41042, Via Trento Trieste 22
Codice fiscale e P.IVA 03169870361

RELAZIONE UNITARIA DEL REVISORE UNICO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'assemblea dei soci della Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre D'argine

Premessa

L'Azienda dei Servizi alla Persona (A.S.P.) delle Terre d'Argine è stata costituita con delibera di Giunta della Regione Emilia -Romagna n. 2118 del 20/12/2007. Con la stessa delibera è stato approvato lo Statuto, successivamente modificato con delibera della Giunta regionale n. 1352 del 19 settembre 2017.

Tenendo presente che la Giunta regionale, nella seduta del 31 luglio 2023, ha disposto, con deliberazione n. 1359 (recepita dall'assemblea dei soci dell'Azienda dei Servizi alla Persona (A.S.P.) delle Terre d'Argine il 23 Agosto 2023 con la deliberazione n. 4 e accettata dal sottoscritto il 16 agosto 2023), la nomina della sottoscritto quale Revisore Unico dell'Azienda dei Servizi alla Persona (A.S.P.) delle Terre d'Argine, in seguito al prematuro decesso della Dott.ssa Alessandra Pederzoli ed ha affidato al medesimo, a norma dell'art. 23, comma 3 dello Statuto Sociale, il controllo sulla regolarità contabile, sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'azienda e su ogni altra funzione prevista dagli artt. 2403 e 2409-bis c.c.,. Il sottoscritto avvalendosi della documentazione richiesta e fornita all'Azienda tra cui gli atti ed i verbali del precedente revisore dai quali si riscontra la correttezza degli adempimenti contabili e fiscali da parte dell'Azienda non rilevando irregolarità, provvede a redigere la presente relazione di revisione legale dei conti relativa al periodo 1/01/2023— 31/12/2023.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

Il bilancio di esercizio come da determina dell'amministratore unico n. 12 del 30/04/2024 è stato messo a disposizione del Revisore il 2 maggio 2024. L'Azienda ha rispettato il termine di approvazione (ordinatorio) del 30 aprile 2024 previsto dalla delibera di Consiglio Regionale n. 624 del 09/12/2004 al paragrafo 4.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio dell'Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2023, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione comprensiva del rendiconto finanziario.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2023, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

I documenti che formano e corredano il bilancio di esercizio sono redatti in conformità alla normativa regionale di riferimento, in particolare alla L.R n. 2/2003 e DGR n. 279/2007 e sono conformi al dettato degli art. 2423 e ss del. C.C.. Altresì, sono state rispettate le indicazioni fornite dalla schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alia D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007, dal Manuale Operativo per le A.S.P. contenente i criteri di valutazione delle poste del Bilancio d'Esercizio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, redatto ad opera del gruppo di lavoro regionale istituito presso il Servizio di programmazione Economico-Finanziaria dell'Assessorato alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Elementi alla base del giudizio

E' stata svolta la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità dell'amministratore unico e del sindaco per il bilancio di esercizio

L'amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per

consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'amministratore unico, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'amministratore unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

L'amministratore unico è responsabile per la predisposizione della Relazione sulla Gestione al 31.12.2023, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

La relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dell'Azienda dei Servizi alla Persona(A.S.P.) delle Terre D'Argine ed è redatta in conformità alle norme di legge nazionali e speciali-regionali. Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14 co. 2 lett. e) del DLgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite, non ho nulla da riportare.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 dalla documentazione ricevuta dall'Azienda e dalle carte di lavoro del revisore si può affermare che la sua attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Sulla base della documentazione ricevuta, si evince che il revisore ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Ha partecipato alla maggior parte alle assemblee dei soci, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ha rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Ha acquisito dall'amministratore unico anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.

Ha ricevuto copia delle delibere/determine dell'Amministratore Unico.

Ha acquisito conoscenza e ha vigilato sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. In ordine alle misure adottate e a tale riguardo non ha fatto osservazioni particolari.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Non sono state presentate denunce al Tribunale ex art. 2409 c.c.

Nel corso dell'esercizio il revisore non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'esercizio il revisore non ha effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del DL 118/2021 o ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-octies del DLgs. 114/2019 e non sono pervenute segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-

novies del 114/2019 o ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30-sexies del DL 152/2021, convertito dalla L. 233/2021 e successive modificazioni.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto la mia conoscenza, l'amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta propongo all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023,

Concordo infine con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'amministratore unico in nota integrativa.

Carpi 10 Maggio 2024

Dott. Giuliano Fontana (firmato digitalmente)